

**RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE  
DEI CENTRI IMBALLAGGIO UOVA  
[LINEE GUIDA]**

L'azienda agricola che effettua l'allevamento di galline ovaiole e che produce uova può dotarsi di un **proprio centro d'imballaggio riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04** applicando la **marchiatura** prevista dai Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 per essere classificate come categoria A e per la loro successiva commercializzazione, oppure **conferire le uova non marchiate** a un centro d'imballaggio o all'industria alimentare (esclusi i servizi di ristorazione per collettività) per la **produzione di ovoprodotti**.

Per le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale (galline ovaiole) nonché per i requisiti degli impianti di produzione e raccolta uova, l'Osa deve rivolgersi alla S.C. Sanità Animale della Asl 5 Spezzino.

### **Deroghe al centro di imballaggio**

Sono **esonerate** dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, le uova **vendute direttamente dal produttore al consumatore finale** nel luogo di produzione o nella **“regione di produzione”** (identificata nel territorio compreso in un raggio massimo di **10 km dal luogo di produzione**), in un **“mercato pubblico locale”** (qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto) o nella **“vendita porta a porta”** (la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale), in tali casi le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso. Le uova **“esonerate”**, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere **marchiate con il codice del produttore**, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III 3 del Regolamento (CE) n. 1234/07, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita (mediante cartello) o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

Ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III 3, del Regolamento (CE) n. 1234/07, le uova della categoria A o **“uova fresche”** sono marchiate con il codice del produttore, le uova della categoria B commercializzate sul territorio italiano sono esonerate dall'obbligo di marchiatura come previsto dall'allegato XIV, sez. III 1 del medesimo regolamento.

Come stabilito dal Reg. CE n. 589/08 “la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio”.

### **Modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento e la successiva autorizzazione e di attribuzione del codice identificativo del centro d'imballaggio**

L'autorizzazione dei centri di imballaggio uova è subordinata al possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008 e del riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.

La richiesta di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio uova deve essere inoltrata, dal titolare o legale rappresentante del centro all'Ufficio Produzioni Agroalimentari della Regione Liguria e per conoscenza al Mipaaf, utilizzando lo schema di domanda (Modello scaricabile dal sito).

La richiesta, in bollo, deve essere corredata di copia dell'atto di riconoscimento dello stabilimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria locale (Asl 5 Spezzino), ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 e di tutte le informazioni richieste nelle note allegate alla domanda. Il titolare del centro d'imballaggio compila, quindi, la domanda per il riconoscimento (Modello scaricabile dal sito) e la inoltra all'Asl 5 Spezzino, la quale accerta la sussistenza dei requisiti degli impianti e locali (in particolare):

- Locali adeguatamente aerati e illuminati, facilmente lavabili e disinfettabili, protetti da brusche variazioni di temperatura;
- Locali riservati alla manipolazione e deposito uova;
- Locali e attrezzature mantenute in ottimo stato di efficienza e igiene

Gli accertamenti del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari sono finalizzati a verificare, invece, che i centri di imballaggio dispongano delle attrezzature tecniche necessarie a garantire un'adeguata manipolazione delle uova; esse comprendono, a seconda dei casi:

- Un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente assistito che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- Un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- Un'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
- Una o più bilance omologate per pesare le uova;
- Un sistema per la stampigliatura delle uova

I centri d'imballaggio che lavorano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare, tuttavia, non sono tenuti a disporre dell'attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso. Le caratteristiche delle attrezzature tecniche devono essere idonee a garantire un'adeguata manipolazione delle uova.

Ai centri di imballaggio, infine, è attribuito dal Mipaaf un **codice identificativo** (composto da sigla IT, codice ISTAT di Provincia, numero progressivo a 3 cifre) affinché venga riportato sugli imballaggi.

Il Mipaaf iscrive i centri d'imballaggio in apposito Albo pubblicato sul sito [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it); a partire da tale data acquista efficacia l'autorizzazione del centro d'imballaggio (analogamente per la cancellazione).

### **Classificazione e caratteristiche di qualità delle uova**

Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

- Categoria A o "uova fresche"
- Categoria B

Le uova della categoria A destinate al consumo umano diretto sono classificate anche in base al peso, tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare. Le uova della categoria B sono destinate esclusivamente all'industria alimentare e non alimentare. Le categorie di peso sono indicate da lettere o diciture corrispondenti di cui alla seguente tabella oppure da una combinazione di entrambe. La quantità netta di prodotto contenuta negli imballaggi può essere espressa in peso o in numero di uova.

CLASSIFICAZIONE DELLE UOVA IN BASE ALLA QUALITÀ		CLASSIFICAZIONE DELLE UOVA IN BASE AL PESO
<b>EXTRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>guscio e cuticola:</b> forma normale, puliti e intatti</li> <li>• <b>camera d'aria:</b> altezza non superiore a 4 mm</li> <li>• <b>tuorlo:</b> visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo, ma con ritorno in posizione centrale</li> <li>• <b>albume:</b> chiaro, traslucido</li> <li>• <b>germe:</b> sviluppo impercettibile</li> <li>• <b>corpi estranei:</b> non ammessi</li> <li>• <b>odori atipici:</b> non ammessi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>XL — grandissime:</b> peso pari o superiore a 73 g</li> <li>• <b>L — grandi:</b> peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g</li> <li>• <b>M — medie:</b> peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g</li> <li>• <b>S — piccole:</b> peso inferiore a 53 g.</li> </ul>
<b>A</b> “uova fresche”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>guscio e cuticola:</b> forma normale, puliti e intatti</li> <li>• <b>camera d'aria:</b> altezza non superiore a 6 mm</li> <li>• <b>tuorlo:</b> visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo, ma con ritorno in posizione centrale</li> <li>• <b>albume:</b> chiaro, traslucido</li> <li>• <b>germe:</b> sviluppo impercettibile</li> <li>• <b>corpi estranei:</b> non ammessi</li> <li>• <b>odori atipici:</b> non ammessi.</li> </ul>	La classificazione in base alla categoria di peso è richiesta solo per le uova di qualità EXTRA o A
<b>B</b>	Uova che non presentano le caratteristiche tipiche delle uova di categoria EXTRA e A e destinate esclusivamente all'industria alimentare e non alimentare	

## Normative di riferimento

- DGR Liguria n. 1306 del 24/10/2008
- Regolamento (CE) n. 589/2008
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- D.M. 11/12/2009
- Legge n. 34/2008
- D.M. 13/11/2007
- D.M. 16/12/1991

**Moduli domanda per il Riconoscimento Centri di imballaggio uova** [scaricabili dal sito:  
<http://www.asl5.liguria.it/Home/Serviziterritoriali/DipartimentodiPrevenzione/SicurezzaAlimentare/RiconoscimentoStabilimentiCE.aspx> ]

**Moduli domanda di autorizzazione Mipaaf** [scaricabili dal sito:  
[http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/DipPrevenzione/GR\\_Sicurezza\\_Alimentare/MODULISTICA%20AUTORIZZAZIONE%20CENTRI%20IMBALLAGGIO%20UOVA.pdf](http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/DipPrevenzione/GR_Sicurezza_Alimentare/MODULISTICA%20AUTORIZZAZIONE%20CENTRI%20IMBALLAGGIO%20UOVA.pdf) ]